

Regione Lazio

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA TURISMO CINEMA AUDIOVISIVO E SPORT

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 25 settembre 2026, n. G13002

Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9, art. 2 - Programma straordinario per l'Impiantistica Sportiva anno 2026 - Approvazione Schema Avviso pubblico "Energia Sportiva" rivolto a soggetti privati, senza scopo di lucro, riconosciuti dal CONI o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico), in qualità di proprietari o concessionari di impianti sportivi di proprietà pubblica o privata di uso pubblico del Lazio per interventi finalizzati alla ristrutturazione di impianti sportivi. Esercizio finanziario 2026.

OGGETTO: Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9, art. 2 - Programma straordinario per l’Impiantistica Sportiva anno 2026 - Approvazione Schema Avviso pubblico “Energia Sportiva” rivolto a soggetti privati, senza scopo di lucro, riconosciuti dal CONI o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico), in qualità di proprietari o concessionari di impianti sportivi di proprietà pubblica o privata di uso pubblico del Lazio per interventi finalizzati alla ristrutturazione di impianti sportivi. Esercizio finanziario 2026.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT**

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, (Codice privacy), come modificato dal Decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e s. m. i.”;
- il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39: “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 12 del 11/01/2024, con la quale è stato conferito al dott. Paolo Giuntarelli l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Affari della presidenza, turismo, cinema, audiovisivo e sport” ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i, che ha sottoscritto il contratto in data 1° febbraio 2024;
- l’Atto di organizzazione del 13 febbraio 2024 n. G01416 nonché i successivi atti di organizzazione 1° marzo 2024 n. G02305, n. G04814 del 24 aprile 2024 e n. G05485 del 10 maggio 2024, con i quali è stato definito l’assetto organizzativo della Direzione regionale “Affari della Presidenza, turismo, cinema, audiovisivo e sport”;

VISTI, altresì:

- il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.;
- la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;

- il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- la Legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20, recante “Legge di stabilità regionale 2026”;
- la Legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028”;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1349, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1350, concernente: “«Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;
- la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 21 “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
- la nota circolare n.0825985 del 06/08/26 contenente le “Indicazioni Operative per la Gestione del Bilancio Regionale 2026-2028”;

VISTE infine:

- la Legge Regionale del 20 giugno 2002, n. 15 “*Testo Unico in materia di sport*” e successive modifiche;
- la Legge Regionale del 6 aprile 2009, n. 11 “*Interventi per la promozione, il sostegno e la diffusione della sicurezza nello sport*”, ed in particolare l’art. 7 che prevede la realizzazione di interventi volti a migliorare il livello di sicurezza degli impianti sportivi pubblici e privati;
- la Legge Regionale del 24 dicembre 2010, n. 9 e successive modifiche e integrazioni “*Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011*” art.2 commi dal 46 al 50, così come modificati dall’art. 2, commi 85 e 86 della legge regionale del 14 luglio 2014, n.7 “*Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie*”;

PREMESSO che la Regione Lazio:

- intende promuovere iniziative atte a favorire la pratica dello sport e incoraggiare lo svolgimento dell’attività fisica-motoria, migliorando il benessere psico-fisico della popolazione, garantendo il diritto allo sport, incentivando stili di vita attivi e sani anche ai fini di prevenzione primaria e riducendo l’impatto sulla spesa sanitaria;
- promuove la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, valorizzando lo sport nella sua dimensione sociale, ovvero come opportunità di crescita degli individui, delle comunità e dell’economia anche con la finalità di incrementare il benessere fisico e psichico, la salute e la qualità della vita di tutti i cittadini, con particolare attenzione verso tutti coloro che vivono in condizioni di disagio e svantaggio;
- ai sensi della sopra richiamata normativa, intende dare impulso al sostegno e alla promozione della pratica sportiva ecosostenibile con la definizione di un Programma straordinario di

efficientamento energetico, adeguamento e messa in sicurezza nonché la riqualificazione degli impianti sportivi esistenti sul proprio territorio;

PRESO ATTO che le risorse attualmente disponibili per il Programma Straordinario per l'Impiantistica Sportiva per l'esercizio 2026 in favore di soggetti privati, in virtù della variazione di bilancio compensativa effettuata con la D.G.R. n. 326 del 07/05/2026, ammontano ad € 2.000.000,00 allocate sul capitolo di spesa del bilancio regionale U0000C22567 - Programma 01/Missione 06 – PCF 2.03.04.01;

RITENUTO per la predisposizione del Programma Straordinario per l'Impiantistica Sportiva per l'esercizio 2026 di utilizzare le risorse sopra indicate pari ad € 2.000.000,00 per le finalità descritte;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 684 del 06/08/2026 con la quale si è provveduto:

1. a finalizzare, per la concessione dei contributi regionali mediante Avviso pubblico rivolto a soggetti privati, senza scopo di lucro, riconosciuti dal CONI o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico), in qualità di proprietari o concessionari di impianti sportivi di proprietà pubblica o privata di uso pubblico del Lazio per interventi finalizzati alla ristrutturazione di impianti sportivi, l'importo di € 2.000.000,00 - esercizio finanziario 2026 – disponibile sul capitolo di spesa del bilancio regionale U0000C22567 (Programma 01/Missione 06 - PCF 2.03.04.01);
2. ad approvare a tal fine l'Allegato A concernente il Programma Straordinario per l'Impiantistica sportiva (Legge regionale del 24 dicembre 2010, n. 9, art. 2, comma 47) - Annualità 2026 - Settori di intervento, limiti massimi di finanziamento ammissibile, modalità e termini per la presentazione delle proposte progettuali riguardanti soggetti privati, senza scopo di lucro, riconosciuti dal CONI o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico), in qualità di proprietari o concessionari di impianti sportivi di proprietà pubblica o privata di uso pubblico del Lazio per interventi finalizzati alla ristrutturazione di impianti sportivi;

VALUTATO quindi:

- di procedere all'emanazione di apposito Avviso pubblico denominato "Energia Sportiva" rivolto soggetti privati, senza scopo di lucro, riconosciuti dal CONI o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico), in qualità di proprietari o concessionari di impianti sportivi di proprietà pubblica o privata di uso pubblico, quali:
 - Associazioni e Società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) iscritte al Registro Nazionale del CONI e affiliate a federazione sportive e/o enti di promozione sportiva;
 - enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (parrocchia o istituto religioso), che svolgano attività di oratorio, di cui alla legge regionale del 13 giugno 2001, n. 13, proprietari o concessionari di impianti sportivi di uso pubblico;

VALUTATO altresì di stabilire:

- che l'Avviso pubblico prevederà la destinazione delle risorse alla realizzazione di interventi finalizzati alla ristrutturazione di impianti sportivi che prevedano le tipologie di seguito riportate, in maniera non esaustiva, e che disciplini le modalità e i requisiti di accesso al contributo regionale:
 - a) riqualificazione;
 - c) ammodernamento;
 - d) completamento impianti in disuso;
 - e) adeguamento tecnologico;
 - f) interventi per l'efficientamento energetico e l'integrazione di fonti rinnovabili;
 - g) adeguamento alla normativa sulla sicurezza e relativa omologazione;

h) messa in sicurezza dell'impianto, ai sensi della L.R. n. 11/2009;

i) abbattimento delle barriere architettoniche;

- che il contributo regionale, attribuibile a ciascun soggetto beneficiario, sarà fino all'80% dell'importo complessivo del progetto ammesso a contributo e la somma totale erogabile non potrà superare il tetto massimo di € 50.000,00;
- che le proposte progettuali presentate dai soggetti beneficiari dovranno essere formulate e trasmesse secondo le modalità e i termini riportati nell'Avviso "Energia Sportiva";
- che le operazioni di ammissibilità formale o di esclusione saranno effettuate dalla competente Area in materia di sport con la collaborazione di LazioCrea S.p.A.;
- che al termine della suddetta fase istruttoria di ammissibilità con apposito atto saranno approvati gli elenchi dei progetti esclusi e di quelli eventualmente finanziabili i quali saranno oggetto di successiva valutazione tecnica;
- che con successivo atto verrà nominata apposita Commissione tecnica di valutazione per l'attribuzione dei punteggi secondo i criteri riportati nell'Avviso. La Commissione provvederà alla formulazione della graduatoria finale dei beneficiari che sarà approvata con atto regionale e pubblicata sul BURL e sul sito web della Regione Lazio;

RITENUTO pertanto:

- di approvare lo Schema di Avviso pubblico denominato "Energia Sportiva" finalizzato alla concessione di contributi regionali in conto capitale rivolto a soggetti privati, senza scopo di lucro, riconosciuti dal CONI o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico), in qualità di proprietari o concessionari di impianti sportivi di proprietà pubblica o privata di uso pubblico del Lazio per interventi finalizzati alla ristrutturazione di impianti sportivi;
- che l'avviso costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

- di approvare l'allegato Schema di Avviso pubblico denominato "Energia Sportiva", parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzato alla concessione di contributi regionali in conto capitale rivolto a soggetti privati, senza scopo di lucro, riconosciuti dal CONI o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico), in qualità di proprietari o concessionari di impianti sportivi di proprietà pubblica o privata di uso pubblico del Lazio per interventi finalizzati alla ristrutturazione di impianti sportivi.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Il Direttore Regionale
Paolo Giuntarelli



**REGIONE
LAZIO**

**DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E
SPORT**

Avviso pubblico – ENTI PRIVATI

ENERGIA SPORTIVA

**Programma Straordinario per l'Impiantistica sportiva
(Legge regionale del 24 dicembre 2010, n. 9, art. 2, commi 46 -50)**

Premessa	3
Art. 1 Destinazione dei contributi, modalità e limiti di finanziamento	3
Art. 2 Soggetti beneficiari	4
Art. 3 Modalità e termini per la presentazione delle domande	5
Art. 4 Documentazione.....	6
Art. 5 Requisiti di ammissibilità	9
Art. 6 Commissione tecnica di valutazione	10
Art. 7 Criteri e specifiche di valutazione e modalità per la formulazione delle graduatorie	11
Art. 8 Approvazione e pubblicazione del Programma straordinario per l'impiantistica sportiva	12
Art. 9 Spese ammesse a contributo.....	12
Art. 10 Obblighi e impegni.....	13
Art. 11 Modalità di erogazione del contributo e controlli.....	14
Art. 12 Decadenza e revoca del contributo.....	17
Art. 13 Informazione sul trattamento dei dati	18
Art. 14 Norme generali e controversie	18
Art. 15 Informazioni	18

Premessa

La Regione Lazio intende dare impulso al sostegno e alla promozione della pratica sportiva ecosostenibile favorendo l'efficientamento energetico, l'adeguamento e la messa in sicurezza nonché la riqualificazione degli impianti sportivi dei Comuni del Lazio mediante pubblicazione di un apposito avviso pubblico, emesso in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 684 del 06/08/2026, recante *“Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9, art. 2 - Programma straordinario per l'Impiantistica Sportiva anno 2026 - Finalizzazione delle risorse per un Avviso pubblico rivolto a soggetti privati, senza scopo di lucro, riconosciuti dal CONI o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico), in qualità di proprietari o concessionari di impianti sportivi di proprietà pubblica o privata di uso pubblico del Lazio per interventi finalizzati alla ristrutturazione di impianti sportivi. Definizione dei settori di intervento, dei limiti massimi di finanziamento, delle modalità e dei termini per la presentazione delle proposte progettuali”*, in linea con il Testo unico dello sport (legge regionale del 20 giugno 2002, n. 15) e con la legge regionale del 6 aprile 2009, n. 11 in materia di miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti.

Le risorse attivate per gli interventi da finanziare nell'ambito del Programma Straordinario per l'implantistica sportiva sono pari a 2.000.000,00 euro, allocate sugli esercizi finanziari 2026.

Art. 1 Destinazione dei contributi, modalità e limiti di finanziamento

1. Il presente avviso pubblico è finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale è destinata ai soggetti privati, senza scopo di lucro, riconosciuti dal CONI o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico), agli Enti Ecclesiastici, in qualità di proprietari o concessionari di impianti sportivi di proprietà pubblica o privata di uso pubblico del Lazio e dovrà essere relativa alle seguenti tipologie di lavori:
 - a) riqualificazione;
 - b) riconversione di spazi non utilizzati all'interno degli edifici esistenti da destinare all'attività sportiva;
 - c) ammodernamento;
 - d) completamento impianti in disuso;
 - e) adeguamento tecnologico;
 - f) interventi per l'efficientamento energetico e l'integrazione di fonti rinnovabili;
 - g) adeguamento alla normativa sulla sicurezza e relativa omologazione;
 - h) messa in sicurezza dell'impianto, ai sensi della L.R. n. 11/2009;
 - i) eliminazione delle barriere architettoniche
2. È esclusa dai contributi la realizzazione di nuove tensostrutture polifunzionali di cui all'art. 7 della

L.R.n.14/2021 “Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali”.

- 3. Il contributo regionale, attribuibile a ciascun soggetto beneficiario, corrisponderà all'all'80% dell'importo complessivo del progetto ammesso a contributo e la somma totale erogabile non potrà superare il tetto massimo di € 50.000,00.**
- 4.** La somma eccedente il contributo regionale è da considerarsi a carico del beneficiario del medesimo contributo. La quota parte del quadro economico progettuale non coperta dal contributo regionale dovrà essere assicurata dal beneficiario o attraverso risorse proprie, oppure attraverso l'accesso ad altri finanziamenti e/o contributi.
1. Le somme non utilizzate saranno ridistribuite da Regione Lazio secondo il criterio della ripartizione e riassegnate ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie approvate.
2. non potrà essere presentata, a pena di esclusione, domanda per lo stesso impianto sportivo che abbia beneficiato di contributi regionali negli ultimi tre anni per la stessa tipologia di intervento. Per impianto sportivo si intende come l'insieme di uno o più aree, preposte allo svolgimento dell'attività degli atleti. Lo stesso può comprendere: lo spazio per la pratica sportiva; la zona spettatori; il bar, i servizi igienici e le aree accessorie;

Art. 2 Soggetti beneficiari

1. Possono presentare progetti ed essere destinatari del contributo regionale tutti come di seguito elencati:
 - Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale del CONI e affiliate a federazioni sportive e/o enti di promozione sportiva;
 - Discipline sportive associate;
 - Enti di promozione sportiva;
 - Associazioni benemerite;
 - Federazioni sportive;
 - Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti (parrocchia o istituto religioso) che svolgano attività di oratorio, di cui alla Legge Regionale del 13/06/2001 n. 13, proprietari e/o concessionari di impianti sportivi ad uso pubblico;
2. Ciascun soggetto privato di cui al punto 1 può presentare una sola domanda di finanziamento per un solo impianto sportivo.
3. È esclusa dai contributi la realizzazione di nuove tensostrutture polifunzionali di cui all'art. 7 della L.R. n. 14/2021 “Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali”.

Art. 3 Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. La candidatura dovrà essere presentata dagli Enti di cui all'art. 2, punto 1, a pena di inammissibilità, attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, accessibile all'indirizzo <https://bandiavvisi.regione.lazio.it> a partire dalle ore 12:00 del giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, e non oltre le ore 12:00 del 15° (quindicesimo) giorno dalla predetta pubblicazione compilando tutti i campi richiesti e caricando la documentazione nel formato digitale richiesto. Nel caso in cui il 15° giorno corrisponda ad un giorno festivo, la scadenza sarà posticipata alle ore 12:00 del primo giorno successivo feriale
2. La piattaforma accetta documenti firmati digitalmente sia in modalità PAdES che in CADES.
3. Si evidenzia, inoltre, che la dimensione di ciascun allegato non può superare il peso massimo di 20 Megabyte. Nel caso si rendesse necessario caricare più file nello stesso campo, come meglio esplicitato nella piattaforma, il peso massimo non potrà superare i di 50 Megabyte complessivi.
4. In ogni caso, il caricamento dei file sull'applicativo deve essere effettuato seguendo esclusivamente le indicazioni ivi riportate.
5. Prima di procedere con l'invio dell'istanza, si raccomanda di verificare con attenzione il caricamento di tutti i documenti richiesti nel formato corretto.
6. Al termine della procedura di invio, il Soggetto richiedente riceverà apposita notifica a mezzo e-mail, contenente il numero identificativo dell'istanza e gli estremi di protocollazione della stessa.
7. La domanda sarà considerata correttamente pervenuta solo a seguito dell'ottenimento del numero di protocollo.
8. Nel caso di pluralità di istanze presentate dal medesimo Soggetto, verrà presa in considerazione solo l'ultima regolarmente pervenuta.
9. La data e l'ora di presentazione telematica della domanda di finanziamento e dei relativi allegati sono attestate dall'applicativo.
10. Allo scadere del termine sopraindicato, l'applicativo non permetterà più alcun accesso per la compilazione e la presentazione delle domande e dei relativi allegati.
11. Tutti i partecipanti sono perciò invitati a procedere alla compilazione e invio della domanda con congruo preavviso rispetto al termine finale di chiusura previsto.
12. Non verranno accettate domande pervenute con altri sistemi e/o oltre la data di chiusura dell'Avviso.
13. Nella fase di inserimento dell'istanza, l'applicativo consentirà di salvarne una bozza e di modificare

i dati immessi prima dell'invio definitivo.

14. Resta inteso che il solo accesso alla piattaforma, il parziale caricamento della documentazione, il mancato invio entro la scadenza dell'Avviso non consentono il perfezionamento dell'iter.
15. Le domande rimaste in stato di "bozza" o "da inviare" saranno pertanto considerate non pervenute.
16. L'Assistenza tecnica per eventuali problematiche connesse all'utilizzo della piattaforma è gestita esclusivamente attraverso la funzione "ASSISTENZA TECNICA", presente sulla Piattaforma e disponibile esclusivamente a seguito dell'autenticazione iniziale.
17. Le domande di assistenza tecnica dovranno pervenire entro e non oltre le 48 ore considerate nei giorni lavorativi) antecedenti il termine di chiusura dell'Avviso. Non è garantita la soluzione di eventuali problematiche tecniche relative alla presentazione dell'istanza segnalate successivamente a tale termine, ritenendosi per l'effetto esclusa qualsiasi responsabilità della Regione.
18. Ogni eventuale integrazione conseguente a richieste di soccorso istruttorio dovrà essere presentata attraverso la piattaforma, come sarà indicato nelle eventuali note. Allo scadere del termine indicato per invio del soccorso istruttorio, l'applicativo non permetterà più alcun accesso per la compilazione e la presentazione della documentazione richiesta e dei relativi allegati. Ogni altra modalità di invio della documentazione non sarà ritenuta valida;
19. Ciascun soggetto proponente, come indicato al precedente art. 2, può presentare una sola domanda di finanziamento relativa ad un solo impianto sportivo sito nel proprio territorio.
20. Le eventuali richieste di chiarimenti e informazioni relative al presente Avviso dovranno essere inoltrate ai seguenti contatti, entro e non oltre le 72 ore antecedenti il termine di chiusura dell'Avviso:

Massimo Lauri

Tel. 06-51684003

E-mail: mlauri@regione.lazio.it;

21. La Regione Lazio si riserva di prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione laddove lo ritenga opportuno, dandone tempestiva informazione attraverso il sito istituzionale

Art. 4 Documentazione

1. Le domande di finanziamento dovranno essere corredate, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione da caricare sulla piattaforma informatica secondo le indicazioni ivi riportate e

tenendo conto che la dimensione di ogni singolo allegato caricato non deve superare il limite di 50 MB:

- a) scheda relativa al rilascio del codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), di cui all'articolo 11, Legge 16 gennaio 2003 n. 3, attribuito in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;
- b) progetto di fattibilità tecnica ed economica o progetto esecutivo, completo di tutti gli elaborati e redatto ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che disciplina i contratti di appalto e di concessione pubblici, con particolare riferimento all'art. 23, commi 5 e 6 e all'art. 216, comma 4, debitamente datato e firmato con firma digitale da un tecnico abilitato, che dovrà essere redatto utilizzando i modelli scaricabili dalla piattaforma e firmato digitalmente;
- c) Documentazione fotografica *ante operam*, predisposta secondo modello scaricabile successivamente all'accesso alla piattaforma firmato digitalmente, che consentirà il confronto con lo stato *post operam*;
- d) in caso di affidamento in gestione o concessione dell'impianto a terzi, atto di concessione firmato digitalmente, regolarmente registrato secondo la normativa vigente, e nel quale dovrà essere espressamente indicata la durata della concessione stessa ed esplicitato il soggetto concessionario;
- e) Per i concessionari degli impianti, l'autorizzazione da parte del proprietario a presentare il progetto da finanziare ed a seguire i lavori debitamente firmata digitalmente. Per i concessionari degli impianti, l'autorizzazione da parte del proprietario alla presentazione del progetto da finanziare e all'esecuzione dei lavori, firmata digitalmente;
- f) Copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, in caso di Ente ecclesiastico caricare se disponibile il Decreto di erezione canonica o dichiarazioni di mancata disponibilità documentale. Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente;
- g) Deliberazione dell'organo societario inerente all'approvazione del progetto presentato e della partecipazione all'avviso firmata digitalmente;
- h) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di valutazione di cui all'art. 7, comma1, lettera e), i soggetti proponenti dovranno altresì presentare documentazione relativa ad accordi o convenzioni che attestino l'utilizzo dell'impianto sportivo, in orario curricolare, da parte di ragazzi degli istituti scolastici limitrofi per territorio. Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente;
- i) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di valutazione di cui all'art. 7, comma1, lettera f), i soggetti proponenti dovranno altresì presentare la documentazione relativa ad accordi o convenzioni stipulate, della durata di almeno 24 mesi, che prevedano servizi e attività gratuite o a tariffa

agevolata (50% di riduzione) per le persone che si trovino in stato d'indigenza e/o disagio socioeconomico, o che abbiano situazioni di disabilità. Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente;

- j) dichiarazione dal legale rappresentante di conformità agli strumenti urbanistici vigenti;
- k) relazione sintetica (max 2000 parole), che descriva il contesto sociale e territoriale nel quale insiste l'impianto sportivo, anche al fine dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 7, relativo all'offerta di discipline sportive analoghe sul territorio limitrofo, al numero di utenti/atleti, all'attività di recupero e/o inclusione sociale, all'eventuale presenza di più organizzazioni, costituite in rete, che utilizzano lo stesso impianto sportivo. Dovrà essere inoltre indicata la stima dei costi di gestione e manutenzione e relativa sostenibilità dell'impianto oggetto dell'intervento per il quale viene richiesto il finanziamento, su base annua e riferita ad un periodo di almeno cinque anni successivi alla realizzazione dell'intervento stesso, corredata della descrizione puntuale degli interventi e dei risultati attesi. L'indicatore utilizzato per la misurazione dei risultati deve essere corredato da tavole illustrative ed elaborati tecnico-economici e dal programma attuativo degli stessi;
- l) dichiarazione di essere in possesso, con riferimento all'impianto sportivo oggetto della domanda di finanziamento, del Piano di sicurezza (PS), redatto ai sensi dell'art. 19 del Decreto Ministeriale 18/03/1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi dell'art. 28, 29 e 30 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- m) dichiarazione di non aver beneficiato di contributi regionali negli ultimi tre anni per la stessa tipologia di intervento e di rinunciare ad ogni altro finanziamento pubblico proveniente da normative regionali, statali e comunitarie, afferente al medesimo intervento per cui si chiede, con la presentazione della domanda di finanziamento, il contributo regionale, salvo nei casi in cui sia espressamente prevista la possibilità di cumulo, fermo restando che l'eventuale quota di cofinanziamento a carico del beneficiario potrà essere reperita anche attraverso altre fonti di finanziamento e/o contributi, sia nazionali che locali, purché tali ulteriori finanziamenti si riferiscano a lavorazioni diverse da quelle finanziate con il contributo regionale, per il principio del divieto di sovrapposizione di due finanziamenti sulla medesima imputazione di spesa;
- n) dichiarazione che l'intervento non riguardi impianti sportivi oggetto di contenzioso giudiziario e che l'impianto stesso non insista su aree o terreni a loro volta oggetto di contenzioso giudiziario.

Per impianto sportivo si intende l'insieme di uno o più aree, preposte allo svolgimento dell'attività degli atleti. Lo stesso può comprendere: lo spazio per la pratica sportiva, la zona spettatori, il bar, i servizi igienici e le aree accessorie;

- o) dichiarazione contenente una espressa specificazione che il richiedente non incorra in uno dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 31 Marzo 2023 n. 36;
- p) localizzazione dell'intervento in formato geografico (shapefile o kmz) corredato con specificazione del sistema di riferimento geografico, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Regolamento Regionale n. 11 del 22/04/2020 e del relativo allegato n. 1. Il documento dovrà essere firmato digitalmente prima del caricamento in piattaforma;
- q) Eventuale delega, sottoscritta digitalmente, del soggetto che procede alla presentazione dell'istanza nella piattaforma;
- r) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di valutazione di cui all'art. 7, comma 1, lettera g), dichiarazione in cui si attesti la localizzazione dell'impianto sportivo in aree periferiche o in aree oggetto dei fenomeni sismici avvenuti nel 2016;
- s) Dichiarazione di iscrizione al registro nazionale del CONI o del CIP e/o affiliazione a Federazioni Sportive e/o Enti di promozione sportiva;
- t) Dichiarazione del legale rappresentante che attesti il riconoscimento di ente ecclesiastico e l'attività di oratorio presso l'impianto sportivo di cui alla domanda di contributo, debitamente firmata digitalmente *(per gli Enti Ecclesiastici)*

Art. 5 Requisiti di ammissibilità

1. I progetti pervenuti saranno sottoposti ad istruttoria di ammissibilità nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 241/90 e s.m.i., in particolare sulla base della verifica dei seguenti requisiti:
 - a) rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda di cui all'art. 3;
 - b) legittimazione del soggetto richiedente ai sensi dell'art. 2;
 - c) presenza della documentazione richiesta al precedente art. 4;
 - d) coerenza del progetto alla disciplina nazionale ed europea in materia di appalti di opere, nonché alle vigenti normative sulla sicurezza degli impianti sportivi, alla legge regionale del 20 giugno 2002, n.15 e alla legge regionale del 6 aprile 2009, n.11;
 - e) sostenibilità economica dell'impianto sportivo per almeno cinque anni successivi alla realizzazione dell'intervento (Piano economico-finanziario di gestione di cui al comma 1 lettera i) art.4);
 - f) presenza di cofinanziamento da parte del richiedente, in relazione al costo complessivo del progetto, secondo quanto previsto all'articolo 1 comma 4 del presente avviso.
2. Non saranno ritenute ammissibili le domande non rispondenti ai requisiti di cui al precedente

comma 1, oltre a quelle ricadenti in cause di esclusione esplicitamente disciplinate da singoli articoli del presente avviso.

3. L'istruttoria di ammissibilità formale dei progetti sarà effettuata con il supporto operativo di Laziocrea, dalla Direzione Regionale Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport – Area Sport, Infrastrutture e Servizi Sportivi, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di regolarità formale e di ammissibilità sostanziale indicati nell'avviso pubblico, per la successiva trasmissione di tutta la documentazione necessaria alla Commissione tecnica di valutazione di cui al successivo art. 6.
4. La carenza documentale della domanda di partecipazione, ad esclusione di quella incidente sulla descrizione tecnica ed economica del progetto, può essere regolarizzata mediante soccorso istruttorio. Pertanto, non possono essere regolarizzate attraverso soccorso istruttorio le carenze documentali che non consentono l'individuazione tecnica ed economica del progetto.
5. A conclusione dell'istruttoria di ammissibilità formale delle domande ricevute con proprio provvedimento la Direzione Regionale Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport – Area Sport, Infrastrutture e Servizi Sportivi, approverà l'elenco delle domande ammissibili alla valutazione della Commissione tecnica di cui all'art. 6.
6. La Commissione tecnica provvederà a valutare i progetti trasmessigli, assegnando a ciascuna proposta un punteggio secondo i criteri di selezione indicati all'art. 7 del presente avviso, ed alla formulazione delle proposte di graduatorie finali dei soggetti ammissibili al contributo, di quelli ammessi fino alla concorrenza delle risorse economiche previste e l'elenco delle domande non ammissibili a contributo.

Art. 6 Commissione tecnica di valutazione

1. Con determinazione del Direttore della Direzione Regionale Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport sarà istituita la Commissione tecnica di valutazione per l'attribuzione dei punteggi di cui al successivo art. 7 e la formulazione delle graduatorie delle domande ammissibili.
2. La Commissione procede alla valutazione delle singole proposte di intervento, assegnando a ciascuna proposta un punteggio massimo di 100 punti secondo i criteri di selezione indicati alla successiva art 7, ed alla formulazione delle proposte di graduatoria provvisorie dei progetti ammissibili e finanziabili, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per il presente bando e come individuate all'art.1.

1. Ai fini della valutazione dei progetti ammissibili alla concessione dei contributi regionali, le graduatorie previste nell'avviso pubblico saranno elaborate attribuendo a ciascun progetto un punteggio ottenuto sulla base dei criteri e delle specifiche di seguito indicate:

Criteri			Punt. max
a)	Interventi riguardanti impianti sportivi polivalenti (ossia uno spazio conformato in modo da consentire la pratica di più attività sportive).		15
b)	Interventi che prevedano una quota di compartecipazione del soggetto richiedente maggiore rispetto alla quota minima dovuta del 20%: 1. Superiore al 20% e fino al 50 % 2. Superiore al 50% e fino all'80% 3. Superiore all'80%	punti 5 punti 7 punti 10	10
c)	Tipologia in cui ricade il progetto: a) Interventi a sostegno dell'impiego di fonti rinnovabili e per l'efficientamento energetico al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente b) Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche c) Per gli interventi di riqualificazione, ammodernamento, riconversione d) completamento, adeguamento tecnologico e adeguamento alle norme e) di sicurezza e messa in sicurezza	punti 20 punti 15 punti 10	45
d)	Livello di elaborazione progettuale: a) Progettazione Esecutiva b) Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica	punti 10 punti 5	10
e)	Interventi su impianti sportivi che prevedano, mediante apposita convenzione o accordo stipulato con il servizio competente del Comune, della durata di almeno 24 mesi, servizi e attività gratuite o a tariffa agevolata (50% di riduzione) per le persone che si trovino in stato d'indigenza e/o disagio socioeconomico, o che abbiano situazioni di disabilità (in tal caso occorre presentare documentazione formale di accordi o convenzioni).		10
g)	Interventi riguardanti impianti sportivi che insistono su aree periferiche dei Comuni con una popolazione residente alla data del 31/12/2025 di almeno 15.000 abitanti. (cfr. http://dati.istat.it/ e contribuiscano al recupero e all'inclusione sociale o aree oggetto dei fenomeni sismici avvenuti nel 2016 - (la valutazione terrà conto del contenuto della relazione di contesto sociale).		5
h)	interventi su impianti sportivi presso i quali vengono praticate discipline paralimpiche		5

2. Con riferimento all'individuazione delle aree periferiche di cui ai Criteri di valutazione - lettera g) si precisa che saranno presi in considerazione per la Città metropolitana di Roma Capitale (esclusa

Roma Capitale) e per le altre province del Lazio i Comuni con una popolazione residente alla data del 31/12/2025 di almeno 15.000 abitanti. (cfr. <http://dati.istat.it/>)

3. In caso di ex-aequo la priorità sarà assegnata in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.
4. Sono ritenute ammissibili a contributo le proposte progettuali che nella graduatoria finale avranno ottenuto un punteggio complessivo uguale o superiore a 60.

Art. 8 Approvazione e pubblicazione del Programma straordinario per l'impiantistica sportiva

1. Ai sensi del comma 49 dell'articolo 2 della legge regionale del 24 dicembre 2010 e s.m.i., n. 9 con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, sarà approvato il Programma straordinario per l'impiantistica sportiva sulla base della selezione delle proposte progettuali elaborate dalla Direzione Regionale Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport in recepimento dei risultati comunicati dalla Commissione tecnica di valutazione. Il Programma straordinario conterrà l'individuazione dei progetti ammissibili ordinati nelle graduatorie ripartite secondo quanto riportato nella Tabella 1, di cui all'art. 1, con l'individuazione dei progetti finanziati in base alle risorse disponibili e l'elenco dei progetti esclusi dalle graduatorie per non aver raggiunto il punteggio minimo di 60 punti.
2. La suddetta deliberazione di approvazione del Programma straordinario sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione <https://www.regione.lazio.it/cittadini/sport>, e varrà come notifica ai soggetti ammissibili e non finanziabili per esaurimento delle risorse ed ai soggetti esclusi.
3. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi a contributo, la Direzione regionale competente trasmetterà a ciascun Ente beneficiario apposito Atto di Impegno che dovrà essere restituito, debitamente compilato e firmato digitalmente con firma CADES (p7m), entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento, salvo eventuale proroga concessa dietro istanza tempestivamente presentata e debitamente motivata, pena la decadenza dal contributo.

Art. 9 Spese ammesse a contributo

1. Le spese ammesse a contributo, riconosciute ai soggetti beneficiari collocati in posizione utile in graduatoria, sono quelle relative alle tipologie di intervento previste all'art. 1, comma 1, del presente avviso e indicate nel quadro economico-finanziario, redatto e approvato dal soggetto richiedente secondo la vigente normativa in materia di lavori pubblici. Saranno ritenute eleggibili a contributo, tutte le spese relative alle tipologie di intervento di cui all'art. 1.

2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. **Nel caso in cui il soggetto operi in un regime fiscale che consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del progetto, i costi da rendicontare vanno indicati al netto dell'IVA;** diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non costituisce costo ammissibile. Ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale e assicurativo per i progetti finanziati o cofinanziati è ammissibile, nel limite in cui non possa essere recuperato dal Beneficiario.
3. Non sono in nessun caso ammissibili:
 - le spese pagate in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
 - le spese per il personale dipendente, fatti salvo gli incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023;
 - le spese conseguenti ad auto fatturazione;
 - l'imposta sul valore aggiunto (IVA) ove recuperabile;
 - le spese sostenute in maniera non conforme alla normativa nazionale in materia di appalti pubblici;
 - le spese non direttamente riconducibili al progetto o ritenute non appropriate;
 - i giustificativi di spesa parzialmente quietanzati in sede di rendicontazione finale.

Art. 10 Obblighi e impegni

1. Il beneficiario si impegna:
 - a) a restituire l'Atto di Impegno, compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento ricezione dello stesso, salvo eventuale proroga concessa dietro istanza tempestivamente presentata e debitamente motivata;
 - b) presentare entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell'Atto di Impegno, le procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale per l'affidamento dei contratti pubblici finalizzati alla realizzazione dell'intervento finanziato ed a terminare i lavori, entro 24 mesi dalla sottoscrizione dell'Atto di Impegno stesso, salvo eventuali proroghe motivate ed autorizzate dalla Direzione Regionale competente e fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera e);
 - c) a presentare la richiesta di saldo entro sei mesi dal fine lavori, salvo eventuali proroghe concesse dalla Amministrazione regionale, corredata da giustificativi di spesa (fatture o documenti contabili equivalenti) relativi agli interventi realizzati, accompagnati dalle relative quietanze. Tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal soggetto beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante. Tutte le fatture dovranno essere regolarmente pagate e riportare il codice CUP, assegnato al progetto,

che deve essere trascritto anche nei documenti di pagamento a far data dall'avvenuta comunicazione della concessione del finanziamento da parte della Regione. Nel caso in cui il CUP non fosse presente per mero errore materiale, il beneficiario è tenuto a rendere in fase di rendicontazione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che la fattura è inerente al progetto con relativo CUP. Non sono ammessi pagamenti in contanti;

- d) a realizzare le opere in conformità al progetto approvato e ammesso a contributo, salvo eventuali variazioni che dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione regionale. In ogni caso eventuali modifiche richieste, anche in diminuzione rispetto al progetto presentato in sede di richiesta del finanziamento, per una quota percentuale dei lavori comunque inferiore al 50% del totale ammesso a contributo, non dovranno alterare i presupposti che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi assegnati in fase di ammissione al finanziamento, sulla base dei criteri di cui al presente avviso pubblico;
- e) a redigere eventuali adeguamenti e/o modificazioni del progetto, del Quadro Economico e del Cronoprogramma, strettamente necessari alla realizzazione dell'Intervento, nel pieno rispetto dell'art. 120 del Codice di contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023, previa presentazione di apposita istanza adeguatamente motivata e successiva approvazione della stessa;
- f) ad apporre, in evidenza all'ingresso dell'impianto sportivo oggetto del contributo regionale, una targa in formato A5, realizzata in plexiglass, sulla quale sia riportato il logo della Regione Lazio e la dicitura:

ENERGIA SPORTIVA

Legge regionale del 24 dicembre 2010, n. 9, art. 2, commi dal 46 al 50.

Impianto ristrutturato con il contributo della Regione Lazio.

Art. 11 Modalità di erogazione del contributo e controlli

1. I lavori previsti dai progetti dovranno essere terminati entro 24 mesi dalla sottoscrizione dell'Atto di Impegno, salvo eventuali proroghe motivate e autorizzate dall'Amministrazione regionale.
2. L'erogazione del contributo in favore degli soggetti beneficiari, ai sensi della legge regionale del 26 giugno 1980, n. 88 e successive modifiche e integrazioni, del Regolamento Regionale n. 11 del 22 Aprile 2020, come modificato dalla deliberazione di Giunta regionale n. 18 del 26 gennaio 2021, del presente avviso pubblico e dell'Atto di Impegno, a seguito della presentazione di una o più richieste di pagamento da parte del soggetto beneficiario con le modalità di cui all'Allegato 1 del suddetto Regolamento Regionale.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo,

saranno avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con i relativi interessi maturati.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione del contributo regionale non saranno riconosciuti ai fini della liquidazione.

Modalità di erogazione degli importi:

L'erogazione del contributo avverrà secondo le seguenti modalità, **e previa verifica della regolarità contributiva (DURC):**

a) **Anticipazione del 20%**, a seguito della determinazione di concessione formale del finanziamento e della trasmissione della seguente documentazione:

- Atto di impegno firmato digitalmente
- Codice CUP;
- Atto di nomina del RUP¹;
- Polizza fidejussoria a garanzia dell'intero contributo.

b) **Primo acconto del 30%** a seguito della trasmissione della seguente documentazione:

- Atto di approvazione del progetto Esecutivo;
- Elaborati del Progetto di Esecutivo (redatto mediante l'utilizzo dei modelli scaricabili dalla piattaforma <https://bandiavvisi.regione.lazio.it>, disponibili dopo l'accesso);
- Fatture;
- Bonifici bancari;
- Atto di affidamento lavori;
- Contratto d'appalto;
- Bando di gara (se previsto);
- Spese espletate per la procedura di gara (se prevista);
- Determina di aggiudicazione definitiva (se prevista);
- Verbale di inizio/consegna dei lavori.

c) **Secondo acconto del 30%** a seguito della trasmissione della seguente documentazione:

- Dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 50 % dello stato di avanzamento dei lavori;

¹ Secondo quanto previsto dall'art. 15 e dall'Allegato I.2 del D.lgs. 36/2023 "Codice degli Appalti".

- Stati di avanzamento lavori fino al 50%.

d) **Saldo finale del 20%**, o di minore importo se necessario, a seguito della trasmissione della seguente documentazione:

- Stati di avanzamento lavori e Stato finale;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Atto di approvazione del Certificato di regolare esecuzione;
- Fatture di lavori, forniture e spese tecniche;
- Quietanze di pagamento delle relative fatture;
- Atto di approvazione della spesa occorsa, e del QTE finale;
- Documentazione fotografica attestante il completamento dei lavori e l'apposizione della Targa.

3. Le attività amministrative contabili e i controlli per l'erogazione del contributo regionale secondo le modalità di cui al comma 2 sono svolte dalla Direzione Regionale Affari della Presidenza, Turismo Cinema audiovisivo e Sport – Area Sport Infrastrutture e Servizi Sportivi.
4. L'eventuale realizzazione del progetto per un importo minore di quello ammesso a contributo comporta una riduzione proporzionale del contributo stesso.
5. L'incompleta realizzazione dei lavori in misura superiore al 50% del totale ammesso a contributo comporterà la revoca totale del contributo stesso; in tal caso si procederà alla richiesta ai soggetti destinatari del contributo della restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali, così come stabilito nel successivo art. 12.
6. Le somme dovute al beneficiario si intendono al netto del ribasso d'asta e delle eventuali economie maturate prima della consegna dei lavori, devono essere conguagliate all'atto del pagamento del secondo acconto di cui al comma 3 e sono corrisposte dall'amministrazione regionale a seguito di presentazione della documentazione riportata ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 e della verifica della conformità della spesa effettuata rispetto alla normativa europea, nazionale e regionale in materia di contratti pubblici, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 6 della citata legge regionale del 26 giugno 1980 n.88 e ss.mm.ii.;
7. Le attività amministrative contabili, compresa quella per l'accertamento della regolarità contributiva (DURC), e i controlli per l'erogazione del contributo regionale secondo le modalità di cui ai precedenti punti a), b), c), d) sono svolte dall'Ufficio regionale competente in materia di sport.
8. La Regione si riserva la facoltà di procedere al monitoraggio dei singoli Interventi, a controlli

amministrativi ed a verifiche ispettive sulle attività nei confronti dei soggetti beneficiari, accedendo anche alla documentazione conservata presso la sede dei soggetti stessi, al fine di accertare il possesso dei requisiti, la veridicità di quanto attestato con le dichiarazioni sostitutive presentate e la regolare esecuzione delle attività previste.

Art. 12 Decadenza e revoca del contributo

1. La decadenza dal contributo concesso è disposta con atto del Direttore Regionale competente in materia di sport.
2. Con medesimo provvedimento è disposta la revoca totale o parziale del contributo in caso di mancato rispetto degli impegni e degli obblighi di cui al precedente art. 10 e di seguito riportati:
 - a. mancata restituzione dell'Atto di Impegno, debitamente sottoscritto, entro 15 giorni dal ricevimento, salvo eventuale proroga concessa dietro istanza tempestivamente presentata e debitamente motivata;
 - b. mancato rispetto delle disposizioni di cui all' Atto di Impegno sottoscritto dall'Ente beneficiario;
 - c. mancato rispetto del termine di avvio delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale per l'affidamento dei contratti pubblici finalizzati alla realizzazione dell'intervento finanziato entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell'Atto di Impegno;
 - d. mancato rispetto del termine di conclusione dei lavori previsti dal progetto ammesso a finanziamento entro 24 mesi dalla sottoscrizione dell'Atto di Impegno, salvo eventuali proroghe motivate e autorizzate dall'Amministrazione regionale e salvo quanto previsto al precedente articolo 10, lett. e) per quanto concerne le eventuali variazioni progettuali approvate dall'Amministrazione Regionale;
 - e. mancata presentazione della domanda di saldo entro la data stabilita nell'Atto di Impegno, fatte salve eventuali proroghe autorizzate dall'Amministrazione regionale, corredata da giustificativi di spesa (fatture o documenti contabili equivalenti) relativi agli interventi realizzati, accompagnati dalle relative quietanze;
 - f. opere realizzate non in conformità al progetto approvato e ammesso a contributo, fatte salve eventuali variazioni autorizzate dall'Amministrazione Regionale.
3. Il soggetto beneficiario è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione relativa ad errori o omissioni che possano dar luogo a revoca o riduzione del finanziamento.
4. Sarà cura della Direzione Regionale competente, in caso di revoca totale o parziale del contributo

concesso, procedere al recupero delle somme già liquidate.

Art. 13 Informazione sul trattamento dei dati

1. Ai sensi de Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali conferiti obbligatoriamente saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso, nel pieno rispetto della normativa vigente (Allegato 1).

Art. 14 Norme generali e controversie

1. Per quanto non espressamente riportato nel presente avviso pubblico si rimanda alla normativa vigente in materia.

Art. 15 Informazioni

1. Il presente avviso pubblico e la relativa modulistica sono reperibili sulla piattaforma informatica di messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, accessibile all'indirizzo <https://bandiavvisi.regione.lazio.it>
2. Sulla medesima piattaforma saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche e integrazioni dell'Avviso, della domanda e degli altri allegati entro e non oltre il termine di 5 (cinque) antecedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle proposte progettuali. È quindi onere di ogni partecipante controllare i suddetti mezzi di pubblicazione fino alla scadenza del termine sopra indicato, al fine di acquisirne la dovuta conoscenza.
3. Con riferimento a quanto previsto all'art. 3 comma 12, le eventuali richieste dovranno essere formulate all'indirizzo di posta elettronica/PEC interventiperlospor@pec.regione.lazio.it
4. Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è: Massimo LAURI

Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, accessibile all'indirizzo <https://bandiavvisi.regione.lazio.it> di cui all'art. 15 sopra riportato, dal quale è possibile scaricare il testo integrale dell'atto ed i relativi allegati.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Allegato 1)

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Regolamento (UE) 2016/679

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI AI SENSI DELLA L.R. 24 DICEMBRE 2010, n. 9 e s.m.i. "PROGRAMMA STRAORDINARIO PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA" – AVVISO PUBBLICO "ENERGIA SPORTIVA 2026" - ANNUALITA' 2026 -

Gentile cittadino/a,

nel rispetto del principio di trasparenza previsto dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("RGPD", anche cd. "GDPR"), con questa informativa la Giunta Regionale del Lazio (in seguito anche il "Titolare" del trattamento) Le fornisce notizie sulle modalità con le quali vengono trattati informazioni e dati che riguardano la sua persona (di seguito anche "interessato").

Si descrivono pertanto le modalità e le finalità di trattamento dei dati personali per la partecipazione all'avviso pubblico "Energia Sportiva 2026" per la concessione di finanziamenti ai sensi della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9 e s.m.i. – annualità 2026 – in conto capitale, rivolto a soggetti privati, senza scopo di lucro, riconosciuti dal CONI o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico), in qualità di proprietari o concessionari di impianti sportivi di proprietà pubblica o privata di uso pubblico del Lazio per interventi finalizzati alla ristrutturazione di impianti sportivi, tramite la piattaforma di gestione dei bandi e degli avvisi pubblicati dall'Amministrazione regionale e raggiungibile al link: <https://bandiavvisi.regione.lazio.it>

La Regione Lazio è impegnata a proteggere e a salvaguardare qualsiasi dato personale; agisce nell'interesse delle persone e tratta i loro dati con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la loro riservatezza ed i loro diritti.

Per queste ragioni Le fornisce i recapiti necessari per contattare il Titolare o il DPO in caso di domande sui suoi dati personali.

**TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO**

il Titolare del trattamento è la Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, contattabile come di seguito:

- telefono URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico: 06/99500



	- modulo di contatto disponibile alla seguente url: https://scriviurpnur.regione.lazio.it/ - e-mail: urp@regione.lazio.it - PEC: urp@pec.regione.lazio.it .
	RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (“DPO”) La Regione Lazio ha incaricato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), più comunemente conosciuto con l’acronimo inglese “DPO” (Data Protection Officer), che è contattabile alla e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it .
	CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI <u>Dati del legale rappresentante di:</u> Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale del CONI e affiliate a federazioni sportive e/o enti di promozione sportiva; Discipline sportive associate; Enti di promozione sportiva; Associazioni benemerite; Federazioni sportive; Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti (parrocchia o istituto religioso) che svolgano attività di oratorio, di cui alla Legge Regionale del 13/06/2001 n. 13, proprietari e/o concessionari di impianti sportivi ad uso pubblico: - anagrafici (nome, cognome, data di nascita e codice fiscale) - di contatto (indirizzo di posta elettronica, PEC e username) - di accesso e di identificazione (SPID, CIE) - di identificazione e /riconoscimento (documento di identità e IBAN) - dati di fatturazione
	LIBERTA’ O OBBLIGO DI FORNIRE I DATI E CONSEGUENZE Il conferimento dei dati personali sopra indicati è necessario per la partecipazione alla procedura di concessione dei finanziamenti previsti dall’ Avviso pubblico denominato: “Energia Sportiva 2026” - annualità 2026 – c/capitale.



**REGIONE
LAZIO**

	La mancata indicazione dei dati personali necessari potrebbe pertanto precludere la partecipazione alla procedura di concessione dei finanziamenti previsti dal sopracitato Avviso pubblico.
	FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO Finalità amministrative relative alla gestione di procedura di concessione dei finanziamenti previsti dall' Avviso pubblico: "Energia Sportiva 2026" - annualità 2026 – c/capitale Sulla base delle seguenti norme: - Legge Regionale, L.R. n. 24 dicembre 2010, n. 9 e s.m.i.; - DGR 684/2026 La liceità per questa finalità è basata sulle seguenti: - Art. 6, comma 1, lett. e) GDPR il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
	PERIODO DI CONSERVAZIONE Salva la necessità di conservazione ulteriore per finalità di tutela dei propri diritti in giudizio con riferimento a contenziosi già in atto o a situazioni precontenziose, i dati trattati sono conservati per due (2) anno dalla data di erogazione del contributo. In ogni caso, in ossequio al principio di limitazione della conservazione (art. 5.1, lett. e) del RGPD), i suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. Verrà verificata costantemente l'adeguatezza, la pertinenza e l'indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione, all'incarico o al servizio in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. Pertanto, anche a seguito di verifiche, le informazioni e i dati che risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione a norma di legge del documento che li contiene.
	DESTINATARI Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, in maniera manuale/cartacea, con procedure anche informatizzate e con l'intervento umano, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. L'elenco dei



**REGIONE
LAZIO**

	destinatari, riportato nel registro delle attività di trattamento, è mantenuto aggiornato e disponibile in caso di accertamenti anche da parte del Garante per la Privacy. I soggetti che possono essere destinatari dei suoi dati personali sono: - Responsabili del trattamento: il Titolare si avvale di soggetti esterni, ovvero NTT Data S.p.A., in ossequio all'art. 28 GDPR, tra le parti vengono stipulati per iscritto dei contratti giuridici specifici sulla protezione dei dati nell'ambito dei quali il Titolare fornisce istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti. Al fine di rispettare il GDPR e tutelare i diritti e le libertà delle persone, il Titolare ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti (conoscenza specialistica, esperienza, capacità e affidabilità) per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per la sicurezza di informazioni e dati personali e garantire la protezione degli interessati. - Autorizzati al trattamento: i suoi dati personali saranno trattati da persone interne all'organizzazione del Titolare (es. dirigenti, dipendenti e ausiliari, componenti degli organi di governo e di controllo) previamente individuati e nominati quali "Autorizzati" al trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta protezione dei dati personali. La possibilità di accedere ai dati è limitata ai soli soggetti effettivamente legittimati. In ogni caso, i dati personali potranno essere comunicati o diffusi solo in adempimento a obblighi di legge o di regolamento o di atti amministrativi generali (es.: L. 241/1990; D.lgs. n. 33/2013; etc.)
	TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI (EXTRA UE) O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Non è intenzione del Titolare trasferire i suoi dati personali verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) o organizzazioni internazionali che possano pregiudicare il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal GDPR. In ogni caso, in considerazione degli obblighi di cui al capo V del GDPR, i trasferimenti internazionali saranno consentiti in presenza di una decisione di adeguatezza (cfr. https://www.garanteprivacy.it/temi/trasferimento-di-dati-all-estero).



**REGIONE
LAZIO**

	DIRITTI DEGLI INTERESSATI Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, in relazione ai suoi dati personali, nei casi previsti, Lei ha il diritto di: accedere e chiederne copia; richiedere la rettifica; richiedere la cancellazione; ottenere la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento; portabilità¹; non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato. Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al trattamento dei suoi dati personali, anche a seguito dell'aggiornamento della presente informativa, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR, non esiti a contattare il Titolare o il DPO.
	RECLAMI È sempre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie (rispettivamente ai sensi degli artt. 77 e 79 GDPR).

Il Direttore della Direzione Regionale Affari della Presidenza, Turismo,
Cinema, Audiovisivo e Sport
n.q. di Soggetto Designato al trattamento dal Titolare
Paolo Giuntarelli

Icône realizzate da Osservatorio679 Lic CC BY

FINE INFORMATIVA

LA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO LA RINGRAZIA DELLA CONSULTAZIONE

¹ Ai sensi dell'art. 20, par. 3, del GDPR: "Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento."